

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Roma, 28-06-2012

Messaggio n. 10885

Allegati n.2

OGGETTO:

Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, art.12, comma 2 e successive modifiche ed integrazioni. Pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a 1000 euro.

1. Premessa

La Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, al comma 2 dell'art.12, aggiunge il comma 4-ter all'art 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tale disposizione ha lo scopo di favorire l'adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payement Services Directive), stabilendo l'utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di

emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro.

2. Modifiche introdotte dalla L. n° 44 del 26 aprile 2012

2.1 Decorrenza del divieto di utilizzazione del contante.

In base all'art.3, comma 3, della Legge n°44 del 26 aprile 2012, di conversione del Decreto-legge n°16 del 2 marzo 2012 (allegato 1), l'adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire a partire dal 1° luglio 2012. La norma descritta impone quindi all'Istituto di non effettuare pagamenti in contante o con assegno di importo superiore a 1.000 euro per pensioni a decorrere dal 1° luglio 2012, sia per le rate correnti sia per le nuove liquidate.

2.2 Conguagli una tantum

Il comma 4-ter del citato art.3 aggiunge una precisazione all'art. 2, comma 4-ter del Decreto-legge n° 138 del 13 agosto 2011, che limita il campo di applicazione delle norme in esame, specificando che nell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni che hanno un importo ordinariamente inferiore a 1.000 euro, anche nei casi in cui per singole rate sia superata la suddetta soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. "quattordicesima").

La procedura di invio dei flussi agli uffici pagatori è stata adeguata con l'aggiunta dell'informazione relativa all'importo dei conguagli una tantum pagati contestualmente alle rate di pensioni ordinariamente inferiori a 1.000 euro per le quali il pagamento allo sportello può essere comunque disposto.

2.3 Apertura del conto corrente base o del libretto postale a mezzo delegato

Il comma 4-bis del suddetto art.3, inoltre, aggiunge all'art. 2, comma 4-ter del Decreto-legge n° 138 del 13 agosto 2011 i commi 4-quater e 4- quinquies, che dettano norme per disciplinare le modalità con le quali devono essere gestiti i pagamenti di importi superiori a 1.000 euro a titolo di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai loro Enti, nei confronti di soggetti che, entro il 30 giugno 2012, non abbiano indicato una modalità alternativa alla riscossione allo sportello in quanto siano stati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari. In questi casi, i soggetti che alla suddetta data risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, hanno la possibilità di chiedere l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.

A tal fine, il delegato deve consegnare alla Banca o a Poste Italiane Spa:

- una copia della documentazione attestante la delega alla riscossione già autorizzata dall'Ente erogatore,
- una copia del documento d'identità del beneficiario del pagamento,

• una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti del beneficiario che non hanno consentito allo stesso di provvedere personalmente all'apertura del conto o del libretto.

Tenuto conto che la consegna di tale documentazione è necessaria per consentire l'apertura del conto corrente o del libretto in deroga alla normativa, nei casi in cui il delegato non sia più in possesso della copia della delega alla riscossione, potrà essere richiesto alle Strutture INPS che hanno in gestione la pensione di fornire copia autenticata della delega presente agli atti. Qualora la delega non sia disponibile in quanto il relativo fascicolo è archiviato in locali diversi dall'Ufficio INPS che gestisce la pensione, potrà essere rilasciata una dichiarazione redatta secondo il fac simile allegato.

2.4 Gestione dei pagamenti nel periodo transitorio (luglio – settembre 2012)

Il comma 4-bis del suddetto art.3, inoltre, aggiunge all'art. 2, comma 4-ter del Decreto-legge n° 138 del 13 agosto 2011 i commi 4-sexies e 4-septies, che dettano norme specifiche per la gestione dei pagamenti pensionistici erogati dall'Istituto nei casi in cui i beneficiari di trattamenti di importo superiore a 1.000 euro entro il 30 giugno 2012 non abbiano indicato un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche. Le norme citate prevedono in questi casi una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l'Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.

In questi casi, i pagamenti disposti dall'Istituto saranno sospesi da Poste Italiane Spa e dalle Banche che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio ed infruttifero, senza oneri per il beneficiario.

Il pensionato ha la possibilità di indicare il conto corrente o libretto bancario o postale su cui trasferire le somme entro il 30 settembre 2012. Nel caso in cui la scelta venga effettuata, le somme sono trasferite da Poste Italiane Spa e dalle Banche senza spese o oneri per il beneficiario. Al contrario, i prestatori dei servizi di pagamento, decorso inutilmente il termine del 30 settembre, restituiranno all'Istituto le somme accantonate sul conto di servizio.

Si segnala che, per effetto di quanto precede, Banche e Poste, alla ricezione dei flussi di disposizione addebiteranno i conti dell'Istituto e depositeranno le somme sul conto di servizio. Conseguentemente, i suddetti pagamenti saranno rendicontati all'Istituto come "pagati" e in questo modo saranno visualizzati dalle procedure di consultazione degli archivi dell'Istituto, salvo successiva indicazione dell'effettiva modalità di pagamento. Nel caso in cui il pensionato non effettui la scelta della nuova modalità di pagamento entro il 30 settembre, gli importi saranno restituiti come "riaccrediti".

Il suddetto comma 4-septies prevede, infine, che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può, comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza.

Tale modalità sarà seguita anche nel caso in cui il pensionato, non titolare di conto corrente o libretto postale, che fino a giugno ha riscosso la pensione allo sportello di Poste Italiane Spa scelga di localizzare il pagamento su un conto corrente o libretto bancario, in quanto Poste Italiane Spa non è in condizione di trasferire con bonifico le somme su un conto corrente bancario.

II Direttore Generale Nori Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"

